



Prefettura di Agrigento

Ufficio Territoriale del Governo

REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

In vista dello svolgimento delle prossime consultazioni elettorali (Referendum popolare avente ad oggetto l'abrogazione parziale del comma 17, terzo periodo, dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale – come sostituito dall'art. 1, comma 239, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge di stabilità 2016) indette per il giorno 17 aprile 2016, si richiama l'attenzione delle Amministrazioni comunali, dei Partiti e Gruppi politici che partecipano alla consultazione referendaria, sulla osservanza della normativa che disciplina l'attività di propaganda elettorale, affinché il confronto politico si svolga in un clima di serena dialettica democratica nonché nell'assoluto rispetto delle regole, garantendo altresì la tutela dell'ambiente, del patrimonio storico, monumentale e artistico.

La consultazione è stata indetta con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38, del 16 febbraio 2016.

Viene in primo luogo fatto richiamo degli artt. 17 e 21 della Costituzione, in base ai quali *“tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione”* (art. 17) nonché di *“riunirsi pacificamente e senza armi”* (art.21).

La normativa di riferimento è contenuta nella legge n. 212/1956, così come modificata dalla legge n. 130/1975 (*“Norme per la disciplina della propaganda elettorale”*) nonché nella legge n. 515/1993, così come modificata dalla legge n. 28/2000 (*“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.”*).

A) Delimitazione ed assegnazione di spazi elettorali per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212)

Appare utile richiamare, preliminarmente, l'attenzione sulle modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212 con l'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 146 (Legge di stabilità 2014). Tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l'**eliminazione della propaganda indiretta** hanno anche determinato una **riduzione degli spazi della propaganda diretta** (disposizioni che sono state diramate con **circolare di questa Prefettura n. 2878 del 22.01.2014**).

L'affissione di stampati, giornali murali o altro e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione referendaria, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati da ogni Comune.



Prefettura di Agrigento

Ufficio Territoriale del Governo

Si rammenta che, le Amministrazioni comunali, ai sensi della legge n. 212/1956, stabiliscono – dal 33° al 30° giorno prima del voto - e delimitano, in ogni centro abitato superiore a 150 abitanti (e distintamente fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento Nazionale ed Europeo, e i promotori del Referendum) gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale (art. 3 della L. n. 212/56).

Negli spazi assegnati si possono affiggere esclusivamente manifesti creati appositamente da chi ha richiesto lo spazio. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

Le istanze, che possono essere preannunciate per via telegrafica o telematica ai Comuni dai citati soggetti, sono considerate pervenute in tempo utile quando, prima che la Giunta Comunale si sia pronunciata al riguardo, siano state confermate (anche via fax) con la sottoscrizione autografa o l'originale delle stesse sia presentato ai Comuni con sottoscrizione autografa, dei rispettivi rappresentanti degli Organi di partiti o gruppi politici, ovvero dei promotori del Referendum (nonché da questi delegati).

Ai sensi della normativa richiamata, sussiste il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, palizzate e recinzioni (art. 1 della L. n. 212/56) e a maggior ragione su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere a tutela del decoro e dell'estetica cittadina (art. 162 del D. Lgs. n. 42/2004).

Ogni Amministrazione comunale, dal momento della assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, è tenuta per legge a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati (D.L.vo n. 507/93) nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15 della L. n. 515/93 come modificata dall'art. 1 comma 178 della L. n. 296/2006).

Al riguardo, viene richiamata l'attenzione delle Polizie Municipali sulla necessità di incrementare l'attività di vigilanza sul territorio attuando, con ogni tempestività, i provvedimenti di competenza volti a contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, tenendo conto che tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto-stampa, radio, televisione, incisione magnetica e ogni altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del committente responsabile (art. 3, comma 2 L. 515/1993).

B) Fondamentali regole della campagna referendaria che devono necessariamente essere rispettate:

1. devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della L. n. 212/56);
2. dal 30° giorno precedente la data fissata per le votazioni (18 marzo 2016) è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso (ivi compresi mezzi luminosi, striscioni o drappi, a mezzo di cartelli, targhe, globi, palloni aerostati ancorati al suolo)



Prefettura di Agrigento ***Ufficio Territoriale del Governo***

- con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietata altresì ogni forma di propaganda luminosa mobile ex art. 6 della L. n. 212/56;

3. in forza della normativa richiamata, in combinato disposto con il regime delle affissioni, è proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente la campagna referendaria, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale al di fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni;

4. non possono essere lanciati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 L. n. 212/56) mentre ne è consentita la distribuzione a mano;

5. dal 18 marzo e sino alle ore 24,00 del 15 aprile 2016, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso all'Autorità di P.S. (previsto dall'art. 18 del T.U. n. 773/1931). Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 L. 130/75). Detta forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco, o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, di questa Prefettura –U.T.G. (art.49 D.P.R. n. 610/1996);

6. dalla data di convocazione dei comizi elettorali sino al penultimo giorno prima della votazione (15 aprile 2016) sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi referendari, pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7, comma 1 e 2, della L. 28/2000).

7. dal 15° giorno antecedente quello della votazione (sabato 2 aprile 2016) sino alla chiusura delle operazioni di votazione, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle votazioni e sugli orientamenti politici di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della L. n. 28/2000). Fermo restando tale divieto, si precisa che l'attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni: tale rilevazione demoscopica dovrà, comunque, avvenire a debita distanza dagli edifici sede dei seggi e non dovrà, in alcun modo, interferire con il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni elettorali;

8. dal giorno antecedente quello della votazione (dalle ore 00:01 del 16 aprile 2016) e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di



Prefettura di Agrigento

Ufficio Territoriale del Governo

propaganda (art. 9 L. 212/56). Nel giorno destinato alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della L. 212/56).

In relazione a quanto sopra, vengono esposte le seguenti precisazioni.

C) COMIZI ELETTORALI

C.1 Località ove tenere i comizi

Ai sensi dell'art. 19 comma 1 e 20, della Legge n. 515/1993, i Comuni, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, sono tenuti, sulla base dei profili normativi regolamentari e senza oneri a proprio carico, a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in eguale misura, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti.

Non saranno tenuti comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle scuole (durante le ore di attività didattica), dei cimiteri, delle case di cura, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico.

Le piazze principali e le altre maggiormente richieste verranno assegnate dal Comune, a seguito di regolare istanza, non prima dei tre giorni antecedenti la manifestazione e non oltre le ore 18.00 del giorno precedente.

Il Comune concederà la piazza tenendo presente l'ordine cronologico di presentazione delle domande, che non dovranno essere trasmesse a mezzo fax.

Il calendario dei comizi sarà trasmesso da ciascun Comune alle Forze di Polizia (alla Questura per il Comune capoluogo, al Commissariato di PS per i Comuni di Canicattì, Licata, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle e Sciacca e ai Comandi Stazione CC per i restanti Comuni).

Nel caso in cui si verificasse che due o più partiti politici, o movimento referendario, presentino, nello stesso giorno e nella stessa ora, richiesta di utilizzare la stessa piazza, si procederà a sorteggio.

Saranno promossi - a cura della Questura nel Comune capoluogo, dei Commissariati di PS nei Comuni ove presenti e dei Comandi dell'Arma dei Carabinieri nei restanti Comuni - riunioni locali, su richiesta dei rappresentanti politici/referendari, per concordare in modo dettagliato l'avvicendamento nelle piazze, in particolare per i comizi di chiusura.

In ogni caso, qualora l'oratore impegnato per il comizio in programma non dovesse iniziare all'orario previsto, dovrà impiegare solo il lasso di tempo residuo.

Durante lo svolgimento dei comizi saranno vietate la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda da parte di altre forze politiche diverse da quelle che hanno organizzato il comizio. Non verranno usati, nell'arco di 500 metri dai luoghi in cui si tengono i comizi e nelle ore di svolgimento degli stessi, altoparlanti su mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali, in modo da evitare qualsiasi forma di disturbo al comizio in corso.



Prefettura di Agrigento

Ufficio Territoriale del Governo

E' vietata l'effettuazione di cortei, staffette motorizzate e parate in genere durante la campagna elettorale.

Gli spettacoli di intrattenimento e le altre manifestazioni politicamente qualificate che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, durante la campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda elettorale e pertanto lo svolgimento di tali manifestazioni non consente deroghe alle norme contenute nelle Leggi n. 212/1956 e n.130/1975, che prevedono, in particolare, l'uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, la limitazione all'uso di altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni e infine il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente (dalle ore 00.01 del 16 aprile 2016) ed in quello stabilito per le votazioni (17 aprile 2016) a norma dell'art. 8 della legge n. 130/1975.

C.2 Comizi elettorali – Orari e durata

I comizi in luogo pubblico potranno essere tenuti tutti i giorni feriali e festivi nei seguenti orari:

giorni feriali:	dalle ore 10.00 alle ore 13.00
	dalle ore 17.00 alle ore 22.00
sabato e giorni festivi:	dalle ore 10.00 alle ore 13.00
	dalle ore 17.00 alle ore 23.00.

Per l'ultimo giorno di campagna elettorale, e cioè per il 15 aprile 2016, l'orario pomeridiano dei comizi è stabilito dalle ore 16.00 alle ore 24.00.

Alle ore 24.00 di venerdì 15 aprile i comizi dovranno avere improrogabilmente termine, come per legge.

Gli organizzatori informeranno, non prima di tre giorni dalla data fissata e con apposita comunicazione scritta, le Autorità comunali e gli organi di Polizia per gli adempimenti di rispettiva competenza, dei comizi e dei "giornali parlati" che si propongono di organizzare, indicandone il giorno, l'ora e il luogo, possibilmente secondo un calendario settimanale comunicando poi tempestivamente le eventuali variazioni.

Ogni comizio non potrà superare la durata di un'ora, con un intervallo tra un comizio e l'altro non inferiore ai quindici minuti. Tali limitazioni sono applicabili solo ai comizi, mentre per tutte le altre forme di spettacolo, anche a scopo di propaganda elettorale, sono applicabili le disposizioni di legge in materia di pubblico spettacolo.

Qualora si tratti di comizi per i quali si preveda una partecipazione massiccia, il Comune, prima di concedere la piazza ad altro partito, sentito il rappresentante di quello interessato, prenderà le opportune intese con gli organi locali di Polizia, per la predisposizione dei servizi necessari al fine di stabilire l'orario di inizio dei successivi comizi.



Prefettura di Agrigento ***Ufficio Territoriale del Governo***

Potranno essere tenute per un lasso di tempo superiore ad un'ora e sempre entro i limiti di tempo sopraindicati, le manifestazioni (dibattiti, tribune politiche, tavole rotonde, ecc.) in luoghi aperti al pubblico (ville, stadi e comunque non piazze).

Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti per diffondere la voce dell'oratore e per la riproduzione sonora di discorsi, inni, ecc.-

L'annuncio dei comizi con altoparlante dovrà essere effettuato in maniera tale da non recare disturbo alla quiete dei cittadini e comunque non nei pressi di scuole (durante le ore di attività didattica), ospedali, caserme, case di cura e cimiteri.

Sarà vietato il transito di mezzi mobili annunzianti l'ora e il luogo dei comizi in prossimità di piazze, strade o locali ove sono già in corso altre riunioni elettorali.

Il preannuncio di comizi con altoparlanti sarà vietato nei giorni e nelle ore di tregua (13.00-17.00) ed in occasione di eventuali feste patronali.

Dovrà evitarsi che vengano tenuti comizi contemporaneamente in piazze tra loro interferenti.

E' sospeso ogni comizio nei giorni in cui ha luogo la festività del Santo Patrono ed è opportuno che siano evitati comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di processioni religiose.

E' opportuno che l'uso di dischi e canzoni venga limitato ad un quarto d'ora prima dei comizi.

D) PROPAGANDA LUMINOSA MOBILE E VOLANTINI

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione:

- È vietata qualsiasi forma di propaganda luminosa mobile. La propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili è invece ammessa.
- E' vietato il lancio od il getto, in luogo pubblico, o aperto al pubblico, di volantini di propaganda, dei quali è invece consentita la distribuzione individuale.

I veicoli che rechino tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale. Entro i limiti del Codice della Strada, è ammessa solo la breve fermata di tali mezzi mobili non invece la prolungata sosta, che di fatto aggirerebbe la normativa sul divieto della propaganda a carattere fisso

E) GAZEBO - c.d. VELE



Prefettura di Agrigento ***Ufficio Territoriale del Governo***

In merito all'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale, si richiama quanto disposto dall'art. 6, comma 1, primo periodo, della legge 4 aprile 1956 n. 212, così come modificato dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975 n. 130, che vieta dal 30° giorno precedente la data fissata per le votazioni ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico.

In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. Vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita solo in forma itinerante in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del Codice della Strada e dell'art. 57 del relativo regolamento di esecuzione. Pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora. Infatti, qualora tali veicoli (c.d. Vele) dovessero sostare per più di un'ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati.

F) DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

Viene ribadito che nei quindici giorni antecedenti la data di votazione - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000 n. 28 - e quindi a partire da sabato 2 aprile 2016, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Per quanto riguarda le richieste intese ad ottenere l'autorizzazione alla presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, si ritiene che le richieste stesse possano essere accolte, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, vale a dire dopo le ore 23,00 di domenica 17 aprile 2016, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.



Prefettura di Agrigento ***Ufficio Territoriale del Governo***

G) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale.

L'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche i quali, se interessati, potranno svolgere attività di propaganda elettorale **al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze** (comma 6 dell'art. 29 della legge n. 81/1993 e art. 9, comma 1, della legge n. 28/2000).

H) PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE POLITICA

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

La Legge n. 28/2000 promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica (*art. 1 comma 1*).

Al riguardo, nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 53 del 4 marzo 2016, è stato pubblicato il provvedimento 3 marzo 2016 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante: "disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 17 aprile 2016", e nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 57 del 9 marzo 2016, è stata pubblicata la delibera in data 7 marzo 2016 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante: "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione...".



Prefettura di Agrigento

Ufficio Territoriale del Governo

STRALCIO DELLA CIRCOLARE PREFETTIZIA N. 2878 DEL 22.01.2014

Per quanto di utilità, vengono infine richiamate le prescrizioni dettate ai fini del contenimento delle spese della pubblica amministrazione alla **lettera h) del comma 400 della legge n. 146/2013**, che apporta modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, semplificando il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali.

A tal fine, si opera il superamento dell'attività di affissioni elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (cioè della propaganda effettuata dai cosiddetti "fiancheggiatori" come associazioni, circoli, ecc...); tale forma di propaganda, infatti, costituisce una costosa duplicazione di spazi per le affissioni.

Si riducono, inoltre, gli spazi gratuiti di propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni, che attualmente risultano essere in numero troppo elevato.

A seguito delle modificazioni introdotte, il numero degli spazi è ora stabilito, per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, nelle misure seguenti:

- da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
- da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
- da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore: almeno 10 e non più di 25;
- da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;
- da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 33 e non più di 166;
- oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333.

In tal modo, inoltre, si riducono le incombenze amministrative e le spese a carico delle Amministrazioni comunali, in particolare quelle per il montaggio e smontaggio dei tabelloni e quelle di acquisto di nuovi tabelloni per deterioramento dei precedenti, con conseguenti, notevoli economie di spesa.